

Delibera n° 569

Estratto del processo verbale della seduta del
30 aprile 2025

oggetto:

DM 6899/2020. ISTITUZIONE ELENCO DEI VIGNETI RICONOSCIUTI EROICI E STORICI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) con particolare riguardo all'articolo 7 che prevede che:

«1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».

2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

3. Il Ministro, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:

a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1;

b) definire le tipologie degli interventi eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e con l'ordine di priorità di cui alla lettera d), nonché i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità; il decreto può definire gli interventi ammessi a beneficiare dei predetti contributi, individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata, secondo le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) o del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), o di produzione biologica devono essere impiegate nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali;

c) individuare i proprietari o i conduttori, a qualsiasi titolo, dei vigneti di cui al comma 1;

d) individuare l'ordine di priorità che il Ministero o le regioni possono adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modificazioni;

e) affidare alle regioni i controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi di cui alla lettera b), affinché provvedano allo svolgimento dei controlli medesimi sulla base di linee guida concordate con il Ministero.»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 giugno 2020 (Salvaguardia dei vigneti eroici o storici) con particolare riguardo:

- all'articolo 1 che individua i soggetti interessati nei conduttori di vigneti che risultano iscritti nello schedario viticolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 ed in possesso del fascicolo aziendale agricolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
- all'articolo 2 che definisce i vigneti eroici: “vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole” e i vigneti storici “vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici;
- l'articolo 3 che determina i criteri per l'individuazione:

dei vigneti eroici: possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- pendenza del terreno superiore al 30 per cento;
- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole;

dei vigneti storici: presenza sulla superficie/particella fin da data antecedente al 1960 debitamente documentata, e possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione, debitamente documentate;
- presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come elencate nell'allegato 1;
- vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purchè la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- vigneti afferenti a territori che hanno ottenuto dall'Unesco il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli;
- all'articolo 5 che prevede che:

<<1. I soggetti interessati presentano alle regioni di competenza, secondo le modalità dalle stesse stabilite, domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, allegando idonea documentazione comprovante quanto previsto dall'articolo 3.

2. L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande di cui al precedente comma, è svolta dalle regioni. L'elenco dei vigneti riconosciuti storici o eroici è tenuto dalle Regioni territorialmente competenti ed è reso pubblico.

3. I controlli di cui all'art. 7, comma 3, lettera e) della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono affidati alle regioni>>;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari del 25 luglio 2022, n. 329363 con la quale sono fornite indicazioni operative per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici;

Ritenuto, pertanto, di istituire l'elenco dei vigneti riconosciuti storici e eroici della Regione Friuli Venezia Giulia presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni;

Ritenuto, inoltre, di attribuire al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche l'attivazione e competenza del procedimento finalizzato all'inserimento dei vigneti eroici e storici all'interno del predetto elenco;

Considerato che risulta necessario, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7/2000, fissare il termine di conclusione del procedimento in 180 giorni, per la numerosità delle domande che potranno pervenire, in ragione dei potenziali richiedenti, e per la complessità istruttoria che necessariamente prevede anche lo svolgimento di un'istruttoria tecnica affidata, con riguardo ai vigneti storici, al Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA e che deve svolgersi nell'opportuno periodo di sviluppo vegetativo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres.;

Vista la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative degli Enti regionali di cui all'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) con particolare riguardo all'articolo 16, comma 1, lettera j);

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** Per quanto indicato in premessa, ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 giugno 2020, è istituito presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni l'elenco dei vigneti riconosciuti storici e eroici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 2.** Al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è attribuita l'attivazione e la competenza del procedimento finalizzato all'inserimento dei vigneti eroici e storici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; l'istruttoria tecnica è attribuita, con riguardo ai vigneti storici, al Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA.
- 3.** La durata del procedimento del punto 2. è fissato in 180 giorni, decorrenti dal termine di presentazione delle domande.
- 4.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE